

Normativa e prassi

Opere di urbanizzazione Meno Iva per strade residenziali e costruzioni ex novo

19 Maggio 2008

L'individuazione delle vie funzionali a un centro abitato rientra nella competenza dei Comuni. Esclusi gli interventi di ammodernamento, sistemazione e pavimentazione

L'aliquota Iva ridotta del 10% prevista per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria è applicabile solo se gli stessi riguardano la realizzazione *ex novo* di strade residenziali, come individuate dai competenti Comuni nei piani urbanistici o nei piani particolareggiati, o di marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali anche già esistenti. Non rientrano tra i lavori che possono fruire del regime agevolato quelli che rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera.

Questi, in sintesi, i contenuti della **risoluzione n. 202/E** del 19 maggio, con la quale l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello formulato da un consorzio che ha affidato a una ditta la realizzazione di alcuni lavori relativi a opere viarie riguardanti strade già esistenti e parzialmente asfaltate:

- sbancamento e fondazione stradale, interventi accessori per la regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di un tratto di scogliera a sostegno della sede stradale esistente
- marciapiedi, allargamento di sedi stradali, anche per consentire il parcheggio di autovetture, creazione di un muretto di contenimento
- manutenzione straordinaria, completamento di pavimentazione, impianti di illuminazione pubblica.

L'istante sostiene che, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, ai lavori sia applicabile l'Iva al 10 per cento.

L'Agenzia, citando la normativa di settore (n. 127-*septies* della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), ricorda che condizione necessaria per fruire dell'aliquota agevolata è rappresentata dalla circostanza che le prestazioni, rese nell'ambito di un contratto di appalto, riguardino la costruzione di un'opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria. Laddove costituiscono opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione e gli spazi di verde attrezzato; e opere di urbanizzazione secondaria: gli asili nido e scuole materne, le scuole dell'obbligo nonché le strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese e altri edifici religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali, le aree verdi di quartiere.

Perché si possa applicare l'aliquota agevolata, non basta semplicemente il riferimento alle opere di urbanizzazione, deve trattarsi della loro costruzione.

Tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le strade residenziali ovvero quelle strade realizzate in funzione di un centro abitato costruito o costruendo. Nell'espressione "strada realizzata in funzione di un centro abitato" (come già precisato dalla risoluzione 139/1994) non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione né quelle interpoderali, bensì solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati. La loro individuazione spetta ai Comuni che, con gli strumenti urbanistici generali ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali.

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia ha affermato che non le compete valutare ogni singola opera viaria per stabilirne la qualificazione: l'aliquota ridotta del 10% si applicherà alle sole strade residenziali realizzate ex novo, come individuate nei piani urbanistici dei competenti Comuni.

Con riferimento poi ai lavori su strade preesistenti, già in passato (risoluzione 332592/1981) era stato chiarito che i lavori di ammodernamento, sistemazione e pavimentazione di strada non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota ridotta, poiché non sono riconducibili nel concetto di costruzione, ma rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera. Pertanto, l'Iva ridotta - conclude la risoluzione - è applicabile solo alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche già esistenti, dal momento che si tratta di opere inerenti opere di urbanizzazione primaria ovvero strade residenziali.

di

Iole De Leonardis

